

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente BERTONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1742) *Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 5, 6
CASILLO (AN)	3
DI BENEDETTO (Forza Italia)	5
PERUZZOTTI (Lega Nord)	4
PETRICCA (PPI)	5
RADICE (Forza Italia)	4
RAMPONI (AN)	3
REGIS (Lega Nord)	4
SANTORO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parisi, Valensise ed altri.

(Seguito della discussione e approvazione).

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1742.

Ricordo che nella seduta di martedì 11 luglio era stata chiusa la discussione generale cui erano seguite le repliche mia, in qualità di relatore, e del Sottosegretario. Ora dobbiamo passare all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.

È approvato.

Art. 2.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo militare della CRI i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purchè abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio anche a più riprese, nell'ambito del Corpo militare della CRI, di durata complessivamente non inferiore a quella prevista per il servizio di leva.

2. L'esercizio, da parte degli interessati, della facoltà di avvalersi dell'esonero ai sensi del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e dalle capitanerie di porto.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sono soppresse le parole: «ed i militari di truppa».

Nel corso della seduta di ieri avevo già esplicitato le ragioni che mi inducono a presentare questo emendamento, in modo che la norma transitoria contenuta nell'articolo 2 sia riferita soltanto agli ufficiali e sottufficiali e non più anche ai militari di truppa, evitando così una incongruenza rispetto alle finalità del provvedimento.

In tal senso, peraltro, si è espressa anche la Commissione affari costituzionali del Senato, la quale nel suo parere, favorevole per quanto di competenza, osserva che tale norma è suscettibile di determinare disparità di trattamento riguardo gli obblighi di leva, con particolare riferimento ai militari di truppa della Croce rossa italiana, la cui inclusione non è funzionale alla norma dell'articolo 1. È lo stesso concetto che, più rozzamente, mi ero permesso di esprimere io ieri.

SANTORO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento.

RAMPONI. Signor Presidente, come ho già avuto occasione di dire, è vero che l'origine di questo disegno di legge sta nella volontà di evitare che chi abbia fatto l'ufficiale o il sottufficiale nella Croce rossa si trovi a dover fare il soldato di leva (ammesso che non faccia il concorso per ufficiale), quindi che una persona che abbia vestito i gradi di tenente nella Croce rossa debba poi fare il servizio di leva come soldato semplice, mentre l'aver inserito nella norma pure i militari di truppa consente a chi ha fatto il soldato semplice nella Croce rossa anche a più riprese di ottenere che questo periodo sia valutato come servizio di leva. Ma approvando l'emendamento si creerebbe una grossa ingiustizia, secondo me: chi ha fatto il servizio nella Croce rossa come sottufficiale ed ufficiale non sarebbe più tenuto a prestare servizio militare, mentre chi l'ha fatto come soldato, dovrebbe lo stesso soddisfare gli obblighi di leva.

Allora, non discuto che non sia giusto sottoporre ad un'eventuale mortificazione coloro che erano stati nominati dal Presidente della Repubblica sottotenenti della Croce rossa e che sarebbero chiamati a prestare il servizio militare come soldati semplici, ma considero anche equo che nel regime di transizione quindi non per un periodo indefinito, i militari di truppa della Croce rossa vedano riconosciuto il servizio prestato ai fini della leva e non siano costretti a fare altri dodici mesi.

Per queste ragioni voterò contro l'emendamento 2.1.

CASILLO. Condivido in pieno quanto ha detto il senatore Ramponi e vorrei aggiungere un'altra considerazione. Se escludiamo il personale che ha prestato, come militare di truppa, servizio nella Croce rossa e non riconosciamo questo periodo ai fini del servizio di leva, creiamo una ulteriore sperequazione rispetto ad altri Corpi dello Stato. Quanti ufficiali di complemento che sono stati riformati ed hanno raggiunto il grado di tenente nelle tre forze armate vengono messi fuori e partecipano ai concorsi per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri e partono da carabinieri semplici o da allievi sottufficiali? Se salvaguardiamo la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali della Croce rossa, perchè non dovremmo salvaguardare anche le altre situazioni simili?

Mi rendo conto che è una proposta di impossibile realizzazione e quindi, rifacendomi al principio espresso dal senatore Ramponi, consi-

dero necessario approvare un provvedimento omogeneo che eviti sperequazioni. Aggiungo che si tratta di una norma transitoria, perchè sappiamo tutti che ora i volontari garantiranno al cento per cento l'incremento di personale della Croce rossa.

RADICE. Ritengo che sull'argomento in esame sia opportuno ragionare con il semplice buon senso, ponendosi dalla parte dei cittadini.

In una fase in cui è posto in discussione tutto quello che riguarda la riorganizzazione del servizio militare e del futuro Esercito italiano, mi sembra che si cominci finalmente a sentir parlare con sempre maggior frequenza di un Esercito composto da professionisti, da personale specializzato, dotato della capacità di far fronte alle moderne esigenze; i problemi che si hanno di fronte richiedono sempre più l'utilizzo di uomini tecnologicamente preparati e non di semplici ragazzi, obbligati a rispettare vecchi principi e valori, inviati nelle caserme per passare «in modo strano» un periodo della loro vita.

Oggi si cerca sempre più di fornire tutti quei servizi sussidiari che hanno luogo invece dello stesso servizio militare, facendo sì che i giovani possano utilizzare quel periodo di tempo per svolgere servizi civili utili alla collettività; ebbene, mi sembrerebbe strano che in questo contesto un giovane che abbia prestato la sua attività nel Corpo militare della Croce rossa, per il solo fatto di essere stato un militare di truppa, non possa avvantaggiarsi di questo beneficio, al contrario degli ufficiali e sottufficiali. Da questo punto di vista, quindi, la questione è molto soggettiva.

Cercando di usare il buon senso del *pater familias* mi sembra che si dovrebbe lasciare il provvedimento così come ci è stato proposto, in conformità a quanto enunciato dal senatore Ramponi.

PERUZZOTTI. Mi permetto di ricordare che in nessun disegno di legge c'è una norma simile a quella contenuta nell'articolo 2, per la quale si prevede l'avvenuta piena prestazione del servizio militare (e quindi l'esonero dallo stesso) per i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo militare della Croce rossa. Ma il punto sul quale discutere non consiste solo nel fatto che gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo militare della Croce rossa non presterebbero il servizio militare sulla base di un principio di equivalenza, il che potrebbe farlo configurare come sostitutivo, andando così in senso opposto al fine dello stesso disegno di legge in esame -, ma che in base a questo provvedimento lo devono aver prestato prima, per accedere alla nomina a ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa.

REGIS. Vorrei preliminarmente sapere se la situazione dei vigili del fuoco non è assimilabile a questa: non è possibile già oggi prestare servizio militare nel Corpo dei vigili del fuoco? Questo provvedimento nel suo insieme dovrebbe quindi avere carattere transitorio, perchè nel momento in cui anche questo servizio prestato presso il Corpo militare della Croce rossa dovesse essere assimilato al servizio sostitutivo, avremmo trovato il modo di ridimensionare il numero degli obiettori di coscienza.

Il servizio sostitutivo inteso come quello di un militare che si occupa in linea generale di protezione civile non esiste più, mentre esistono gli obiettori di coscienza, che vengono inviati obbligatoriamente a rafforzare questi servizi; sia dal punto di vista economico che dei numeri, forse meno giovani si dichiarerebbero obiettori di coscienza nel momento in cui si rendessero conto che quel lavoro è realmente impegnativo.

Ritengo insomma che questo disegno di legge debba avere carattere transitorio e si debba delegare la soluzione della questione (ma non so se questo sia possibile) ad un nuovo provvedimento sull'obiezione di coscienza, poichè quello attualmente in vigore è di per sè un disastro; se lo si potesse integrare con una normativa di questo genere, ne potrebbe venir fuori un testo più consono alle esigenze reali.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, mi associo anch'io a quanto detto dal senatore Ramponi.

Intendo rifarmi alla discussione tenutasi nella scorsa seduta su questo disegno di legge e alla relativa dichiarazione del sottosegretario Santoro circa la limitata consistenza numerica dei beneficiari dell'esonero previsto all'articolo 2, che interesserebbe circa 300 unità. Mi sembra che la preoccupazione espressa dalla 1^a Commissione permanente sia eccessiva, perchè non credo che all'interno di questo Stato possa incidere particolarmente un numero totale di 300 unità.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. I militari di truppa sarebbero effettivamente 300 o 400, ma in questo numero non sarebbero compresi gli ufficiali e i sottufficiali.

DI BENEDETTO. Allora ho forse posto la domanda in maniera errata, nella precedente seduta: io intendevo chiedere qual era l'ampiezza del fenomeno nel suo insieme, ma anche se 300 è il numero dei soli militari di truppa, credo che si determinerebbe una sperequazione valutando in maniera differente chi ha svolto questo tipo di servizio, che ritengo comunque meritevole.

PETRICCA. Questo disegno di legge pone alcuni problemi di interpretazione, su cui altri colleghi si sono già soffermati. Se dovessimo essere veramente obiettivi dovremmo far riferimento al disegno di legge presentato dal senatore Peruzzotti, perchè è più concreto e aderente alla realtà. In buona sostanza esso dà infatti ragione del fatto che è stato approvato un provvedimento sull'obiezione di coscienza, che è stato tramutato in servizio civile sostitutivo. In questo momento abbiamo tante applicazioni concrete dei servizi parificati a quello di leva, non solo quindi quello svolto presso il Corpo dei vigili del fuoco, ma anche, ad esempio, quello svolto presso la Polizia di Stato, ma i Carabinieri «portano» le stellette, e gli altri no. È comunque in atto una parificazione, seppur con l'applicazione di uno *status* diverso, così come è avvenuto per il Corpo dei vigili del fuoco.

Stiamo dibattendo una materia per chissà quali obiettivi, ma che riguarda comunque pochissime unità; sotto questo profilo esprimo qualche riserva sull'emendamento 2.1, che ritengo abbia un carattere ecces-

sivamente restrittivo, e mi dichiaro invece molto vicino alle conclusioni già svolte da altri colleghi, come il senatore Ramponi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 2.1, da me presentato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

